



## Germana Carobene

(ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II")

### **Le minoranze religiose tra normativa penale e diritti di libertà: rilievi a margine di una recente sentenza su Scientology \***

**SOMMARIO:** 1. Una recente condanna dell'Associazione di Scientology in Francia - 2. Problematiche sollevate dalla decisione - 3. Il reato di escroquerie/truffa e le persone giuridiche - 4. Il principio di laicità e il diritto penale - 5. Modello liberale e normative penali.

#### **1 - Una recente condanna dell'Associazione di Scientology in Francia**

Una decisione del Tribunal Correctionnel di Paris<sup>1</sup> ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica le problematiche giudiziarie di uno dei più controversi movimenti religiosi degli ultimi anni, Scientology<sup>2</sup>. Ma può essere considerato anche il punto di partenza per

---

\* Il contributo è destinato alla pubblicazione negli atti del Convegno nazionale di studio (organizzato dall'A.D.E.C. e tenutosi a Bari il 17-18 settembre 2009) sul tema *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*.

<sup>1</sup> Il caso a cui si fa riferimento è una sentenza (27 ottobre 2009, Tribunal Correctionnel de Paris, 12<sup>ème</sup> chambre, n. 9835623114 c. Association Spirituelle de l'Église de Scientologie, SARL SEL, et autres) inedita. L'istruttoria è durata otto anni al termine dei quali il Procuratore della Repubblica aveva reso una requisitoria di 'non luogo a procedere', il 4 sett. 2006. Il caso de quo parte da un'accusa di frode da parte di alcuni ex membri di Scientology che hanno lamentato il compimento del delitto di truffa ai loro danni a carico di altri adepti della confessione e di due persone giuridiche, l'Association Spirituelle de Scientologie e la libreria connessa al centro, la SARL SEL, con l'aggravante della banda organizzata. Per i giudici è ammissibile il solo ricorso nella parte in cui si fa riferimento all'uso fraudolento del 'test della personalità', con esclusione, quindi, di tutti gli altri strumenti religiosi utilizzati dalla confessione: elettrometro, saune etc. Ma si fa riferimento anche all'abuso della professione farmaceutica per la somministrazione di vitamine senza le necessarie autorizzazioni. La sentenza di condanna, emessa ad ottobre 2009, ha riguardato sia le persone fisiche che quelle giuridiche, con pene detentive e pecuniarie diversificate.

<sup>2</sup> Sulle vicende italiane sono stati molteplici gli interventi dottrinari e giurisprudenziali, legati alle vicende tributarie dell'organizzazione ed al c.d. lungo processo di Milano. Tra i primi cfr., tra gli altri, F. FINOCCHIARO, *Note marginali sulle pseudo religioni in Spagna*, in *Dir. eccl.*, 1990, II, p. 323 ss. e, dello stesso autore, *L'organizzazione di Scientology ed i suoi fini*, in *Dir. eccl.*, 2, 1991, pp. 122 ss. e, *Scientology*



un'analisi di carattere generale sul delicato equilibrio legato ai limiti della libertà di religione, e soprattutto del suo esercizio, codificati in ambito penale. Nel caso de quo, infatti, si ipotizzava la commissione del reato di 'escroquerie en bande organisée', previsto dagli artt. 313- 1,2,3 del codice penale francese<sup>3</sup>. La truffa consisteva nell'ingannare i soggetti, ricorrendo sistematicamente ad un 'test della personalità' analizzato, secondo il Tribunale, al solo scopo di 'vendere servizi o prodotti e nel persuadere che il Centro di Scientology e le entità giuridiche ad esso collegate erano in grado di identificare e risolvere difficoltà psicologiche.

Il reato è stato contestato non solo a dei soggetti fisici ma altresì a due persone giuridiche, l'Association Spirituelle de Scientologie e la libreria SARL SEL ad essa collegata. Se il Procuratore della Repubblica aveva chiesto il 'non luogo a procedere' sottolineando, tra l'altro,

“qu'aucune responsabilité d'une personne physique, représentant une personne morale, n'a pu être établie dans cette affaire, la responsabilité pénale de la personne morale, conformément aux dispositions de l'article 121 -2 du Code pénal, n'apparaît pas pouvoir être recherchée”

il Tribunale ha, invece, condannato le stesse sottolineando che

“la responsabilité des personnes morales est engagée dès lors que les actes répréhensibles de l'organe ou de ses représentants ont été commis pour son compte au sens le plus large du terme, c'est à dire dans l'exercice d'activités ayant pour objet d'assurer

---

*nell'ordinamento italiano, in Dir. eccl. , 1995, I, p. 601 ss.; F. ONIDA, Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione, in Quad. dir. pol. eccl., 1998, 1, pp. 279-293. Cfr. anche P. COLELLA, Sul carattere 'religioso' dell' associazione di Scientology, in Corriere giuridico, 1/2002, pp. 41-44; G. D'ANGELO, Ultime vicende giudiziarie della Chiesa di Scientology, in Dir. eccl., 1, 1998, pp. 384 ss.; R. SARACENO, Scientology fra libertà religiosa e diritto comune, in Dir. eccl., 2, 2001, p. 112 ss. Sulle problematiche, a livello generale, cfr. M. TEDESCHI, I nuovi movimenti religiosi in Italia. Problemi giuridici, in AA.VV., Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi, a cura di S. Ferrari, Padova, Cedam, 1989, pp. 239-252, ed ora ID., Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 89-102, ma anche S. FERRARI, La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla), in AA. VV., Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, a cura di V. Parlato, G. B. Varnier, Torino, Giappichelli, 1995, p. 20 ss.*

<sup>3</sup> L'art. 313-1 definisce il delitto di escroquerie “le fait ... par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne ... et de déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds”.



l'organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement doté de la personne morale"<sup>4</sup>.

Ed è proprio con riferimento a tale imputazione che è interessante concentrare l'attenzione, sottolineando alcuni rilievi critici, dal momento che può risultare particolarmente insidiosa un'accusa a carico di una persona giuridica<sup>5</sup> – soprattutto collegata ad una

---

<sup>4</sup> p. 98 sent. cit. Con una requisitoria del 2006 il Procuratore della Repubblica aveva richiesto il 'non luogo a procedere' per le due persone giuridiche sottolineando che "il n'apparaît pas que les diverses infractions poursuivies soient suffisamment caractérisées, soit dans leur élément matériel, soit dans la preuve d'une implication personnelle frauduleuse des mis en examen pour justifier leur renvoi devant le Tribunal correctionnel" ed ancora che "au vu de l'organisation particulièrement cloisonnée des structures de l'Eglise de Scientologie, l'adhésion voire le relais apporté dans la promotion de la doctrine de cette église ne saurait suffire pour caractériser des faits d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie. En ce sens, la qualité de dirigeant ou de responsable du centre de Scientologie ne saurait présumer d'une implication pénale personnelle dans les agissement particuliers dont se sont plaint un certain nombre de personne", concludendo che "dès lors enfin qu'aucune responsabilité d'une personne physique, représentant d'une personne morale, n'a pu être établie dans cette affaire, la responsabilité pénale de la personne morale, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du Code pénal n'apparaît pas pouvoir être recherchée". Ma con un'ordinanza dell'8 settembre 2008 esse sono state, tuttavia, rinviare davanti al Tribunale.

<sup>5</sup> Sul concetto generale cfr. **M. BASILE, A. FALZEA**, *Persona giuridica*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983. In Italia un decreto legislativo, 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità penale delle società per comportamenti illeciti compiuti – nel loro interesse o vantaggio – da persone che operano nel contesto organizzativo delle società stesse: cfr. **G. AMARELLI**, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. int. dir. e proc. penale*, 2006, 1, p. 151 ss. Tale normativa ha preso in considerazione non solo le attività che implicano la commissione di reati, ma anche quelle in cui la perpetrazione di illeciti consegna a un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei soggetti collocati in posizione apicale. Ci troviamo di fronte a fattispecie tipizzate di colpa, riconducibili all'ente, a titolo di responsabilità, soltanto laddove esso non sia in grado di provare sia che si è imposto e ha applicato un adeguato sistema di prevenzione e protezione dal rischio di commissione di reati a livello apicale, sia che ha provveduto a istituire un autonomo organismo di controllo cui sono demandati tutti i poteri disciplinari e di vigilanza. Il provvedimento ha costituito un'importante novità nel panorama del diritto italiano, poiché con esso cade definitivamente uno dei principi cardine del nostro ordinamento, risalente al diritto romano e racchiuso nel noto brocardo latino *societas delinquere non potest*. A differenza, infatti, dei sistemi di common law, che conoscono da tempo la responsabilità degli enti e la figura del *corporate crime*, ancora oggi i sistemi giuridici continentali restano generalmente legati al principio romanistico della responsabilità penale individuale, "pur se nel loro ambito è sentita l'esigenza di introdurre, a carico della società, misure appropriate per colpire la criminalità societaria": **F. MANTOVANI**, *Diritto penale*, p.g., Cedam, Padova, 1988, in particolare p. 146. Ed infatti, una recente modifica al codice penale



minoranza religiosa – che potrebbe seriamente entrare in collisione con i diritti di libertà garantiti in una società democratica.

L'accusa aveva, inoltre, chiesto la chiusura dell'Associazione ma la modifica di una legge – intervenuta pochi mesi prima della sentenza definitiva e modificata subito dopo – ha travolto l'esito del processo. Nell'ambito, infatti, di un provvedimento legislativo 'de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures', votato il 12 maggio 2009, pochi giorni prima dell'apertura del processo, si rendeva impossibile lo scioglimento delle persone giuridiche per truffa<sup>6</sup>. Nel giudizio reso ad ottobre 2009 l'Association de Scientologie è stata, dunque, condannata al pagamento di una multa di 600 mila euro ma autorizzata a continuare le proprie attività. Il Tribunale ha preferito, infatti, affermare che

“une interdiction d'exercer risquerait d'engendrer la continuation des activités en dehors de toute structure légale, qu'il paraît beaucoup plus opportun de sanctionner ces comportements par une condamnation à une très forte amende et surtout et avant tout mettre en garde d'éventuelles victimes par le biais d'une très large publicité”.

## 2 - Problematiche sollevate dalla decisione

La sentenza in esame è, sotto il profilo della redazione, piuttosto difficile da decifrare e può indurre ad incertezze o errori interpretativi. Non volendo soffermarsi sugli aspetti formali della decisione non si può non sottolineare la prolissità della formulazione, la sovrabbondanza dei temi trattati, anche non direttamente relativi alla specifica fattispecie in esame. Queste caratteristiche stilistiche rendono difficoltoso il reperimento delle *rationes decidendi* delle censure. Più utile considerare il merito dei problemi che la pronuncia affronta e che interessano temi fondamentali della configurazione di uno Stato pluralista<sup>7</sup> e costituzionalmente laico.

---

francese ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche, sia in via autonoma, che a titolo di concorso con le persone fisiche agenti per esse.

<sup>6</sup> Nella settimana seguente, nella piena ondata di polemiche successive, è stato proposto ed accettato un emendamento a tali norme che, tuttavia, non potendo avere effetto retroattivo non risultavano applicabili al processo in atto.

<sup>7</sup> In Italia il dibattito si è arricchito notevolmente negli ultimi anni ed ha portato ad una serie di interventi dottrinari, tra gli altri, a tre volumi collettanei: *Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa*, a cura di V. Tozzi,



Nel dispositivo si parte dagli ovvi ed opportuni riferimenti ai principi cardine della libertà religiosa, così come giuridicamente strutturata nel paradigma legislativo francese, dalla Déclaration des droits de l'homme all'art. 9 della Convenzione Europea, con il passaggio dell'art. 2 della Costituzione attualmente in vigore; si sottolinea altresì che

*“des individus qui utilisent une doctrine philosophique ou religieuse, dont l'objet est licite, à des fins financières ou commerciales, pour tromper volontairement les tiers sont susceptibles d'être poursuivis pour le délit d'escroquerie. L'exercice ou la pratique d'un culte peut d'ailleurs donner lieu à des manœuvres frauduleuses de la part de certains membres de cette association culturelle en vue de tromper des tiers de bonne foi. L'appréciation de ces manœuvres frauduleuses à travers une pratique religieuse revendiquée n'implique pas un jugement de valeur sur la doctrine professée par cette association culturelle mais concerne seulement la licéité des moyens employés”<sup>8</sup>.*

Come evidenziato in questo passaggio il punto di partenza deve essere rappresentato dal rilievo fondamentale che le singole violazioni dei diritti non implicano – e non possono implicare – una condanna tout court delle dottrine religiose alla base dei convincimenti degli adepti. Non è nelle competenze del Tribunale una valutazione della componente religiosa di determinate azioni ma soltanto la loro, eventuale, ricaduta, in fattispecie penalmente rilevanti<sup>9</sup>. Difficile, inoltre, non attribuire comportamenti devianti al singolo ma al gruppo complessivamente considerato se si esclude, ed è opportuno ribadirlo, una valutazione dei convincimenti religiosi. Se il rispetto delle dottrine

---

Giuffrè, Milano, 1998; *La libertà religiosa*, a cura di M. Tedeschi, Rubettino ed., Soveria Mannelli (CZ), 2001 e *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fucillo, Giappichelli, Torino, 2008.

<sup>8</sup> Sent. cit. p. 85.

<sup>9</sup> Poiché i rapporti di diritto penale implicano sempre un'indagine psicologica, sembra difficile individuare nella persona morale un ente dotato di capacità giuridica di diritto penale. Ecco perché il codice penale del 1930 escludeva la capacità per le persone giuridiche e nella Relazione ministeriale (I, 243) si legge: "si può affermare che il nostro diritto positivo, almeno come regola, non riconosca negli enti collettivi la qualità di soggetti rivestiti di capacità penale". Il principio della responsabilità penale personale è stato elevato al rango di norma costituzionale (art. 27 c. 1 cost.), ma a livello di legge ordinaria, pur mancando una norma specifica nel codice penale ed in ossequio al dettato della Carta fondamentale, il principio è concordemente fatto discendere dall'art. 197 comma 1, che prevede solo un'obbligazione civile di garanzia della persona giuridica nel caso in cui colui, che ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, commetta un reato: cfr. F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 149.



di Hubbard è stato considerato, anche in altri precedenti giurisprudenziali non solo francesi, tale da non poter entrare in collisione con i dettami costituzionali e penali, sembra difficile ipotizzare un tale reato a carico del movimento, o quantomeno dell'associazione a livello nazionale.

Il timore è che si possa lasciare all'arbitrio del potere giudiziario una valutazione di merito che può risultare facilmente discriminatoria. E questo mette in discussione lo stesso principio di laicità così solennemente enunciato nella carta costituzionale francese che, tuttavia, non riesce a declinarsi come reale neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso ma, anzi, si sviluppa in forme sempre più incisive di intervento del potere politico, in negativo, come limitazione del reale esercizio della libertà religiosa<sup>10</sup>. La laicità dovrebbe, infatti, essere non soltanto un principio, un ideale obiettivo tendenziale, ma un *metodo*, un percorso delineato per una convivenza pacifica e costruttiva del tessuto sociale<sup>11</sup>. È inoltre pericoloso lasciare la determinazione e l'inquadramento di determinate fattispecie, soprattutto in ambito penale, allo stato 'fluido', legate a valutazioni discrezionali ed altalenanti, in contrasto con il dogma della tassatività dell'azione in questo determinato settore dell'ordinamento<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> **S. LARICCIA**, *La libertà religiosa tra garanzie costituzionali, discipline giuridiche positive e processi di trasformazione sociale*, in **AA. VV.**, *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, Salerno-Napoli, EDISUD, 1990, in particolare p. 359. Cfr. per tutti, **M. TEDESCHI**, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in **ID.**, *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 135-162, il quale sottolinea che "tale tutela non può sostanzarsi né in comportamenti omissivi né nel suo disconoscimento, ma in comportamenti commissivi e positivi, sia dello Stato che dei singoli" (p. 234). *Contra* **P.A. D'AVACK**, *Libertà di coscienza, di culto e di propaganda*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, Giuffrè, 1974, in particolare p. 593.

<sup>11</sup> Cfr. **AA.VV.**, *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di M. Tedeschi, Soveria Mannelli (CZ), Rubettino ed., 1996; **AA. VV.**, *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, a cura di G. Dalla Torre, Torino, Giappichelli, 1993; **P. BELLINI**, *Riflessioni sull'idea di laicità*, in **AA.VV.**, *La questione della tolleranza e le confessioni religiose*, Napoli, Jovene, 1991, pp. 29-50. Ma cfr. anche **C. CARDIA**, *Stato laico*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 874. Una completa ricostruzione è in **P. STEFANI**, *La laicità nell'esperienza giuridica dello Stato*, Bari, Cacucci, 2007; **P. CAVANA**, *Interpretazioni della laicità. Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto*, Roma, a.v.e., 1998. Sulla laicità nel sistema europeo cfr. **M. VENTURA**, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, 2001.

<sup>12</sup> Con riferimento a tale principio si veda, nell'esperienza italiana, la nota sentenza della Corte Costituzionale, 8 giugno 1981, n. 96, pubblicata in *Giust. pen.*, 1981, I, c. 226 ss.; in *Riv.it. dir. proc. Pen.*, 1981, p. 1147 ss. con nota di **M. BOSCARELLI**, *A proposito del "principio di tassatività"*, p. 1147 ss.; in *Giur. Cost.*, 1981, p. 806 ss., con nota di **P. G. GRASSO**, *Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato*, p.





Lo sfondo del giudizio in esame è rappresentato dal confronto, sottinteso, con la nota sentenza di Lyon e così l'iter argomentativo ripercorre sulla stessa falsariga i medesimi problemi. Le tematiche sono molteplici e sviluppate in quasi cento cartelle. Non potendo pretendere di affrontare, nelle poche pagine di questo lavoro, la complessa articolazione del giudizio, preferirei focalizzare l'attenzione su un solo aspetto, quello dell'accusa alle persone giuridiche che solleva le maggiori perplessità, in relazione ai margini dell'esercizio della libertà religiosa. Nel noto processo di Lyon la Corte aveva chiaramente sottolineato che le attività di Scientology e l'applicazione della sua dottrina non erano in sé costitutive di un delitto ma potevano esserlo soltanto l'utilizzazione di queste, da parte di alcuni soggetti, per finalità finanziarie e/o commerciali, ingannevoli dei terzi in buona fede<sup>13</sup>. Principi ribaditi, in parte, nel presente dispositivo<sup>14</sup> ma che hanno portato ad un esito profondamente diverso.

### 3 - Il reato di escroquerie/truffa e le persone giuridiche

È noto che il concetto di escroquerie/truffa, così come previsto e codificato nei moderni codici penali occidentali, ricalca lo schema tipico dei reati di danno, ed è una fattispecie a forma vincolata<sup>15</sup>. Esso mira a

---

808 ss.; in *Dir. famiglia*, 1982, p. 311, con nota di F. DALL'ONGARO, *L'illegittimità costituzionale del reato di plagio*, p. 311 ss.

<sup>13</sup> In un arrêt 29 fev. 1980, 9<sup>ème</sup> chambre de la Cour d'Appelle de Paris si afferma che "l'Eglise de Scientology semble correspondre à une activité qui s'applique à la définition habituelle donnée à la religion dès lors que la Cour constate que dans la Scientology, en dépit de l'absence de préoccupation métaphisiques auxquelles s'attachent traditionnellement les grandes religions occidentales, l'élément subjectif qu'est la foi est complété par un élément objectif constitué par l'existence d'une communauté humaine, si faible soit elle, dont les membres sont unis par un système de croyances et pratiques relatives à des choses sacrées". Tali principi sono ribaditi in un giudizio della 13<sup>ème</sup> chambre, 17 mai 2002, del Tribunal Correctionnel de Paris, riconfermati nel giudizio della Court de Appel du Tribunal Correctionnel de Paris, 12<sup>ème</sup> chambre, del 13 oct. 2003.

<sup>14</sup> "Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur cette question de société [se sia o meno una religione] mais de rechercher si les méthodes utilisées pour mettre en pratique leur philosophie exposée ci dessus sont susceptibles d'engendrer une qualification pénale lors de leurs mise en oeuvre et plus précisément de rechercher si les infractions reprochées à certains membres et aux personnes morales sont constituées" (p. 34 sent. cit.).

<sup>15</sup> L'art. 313-1 code pénal definisce il reato di 'escroquerie' come "le fait ... par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne ... et de déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds".



garantire il rispetto della fede contrattuale ed è per questi motivi che è ammissibile solo in presenza di condizioni tassativamente determinate/determinabili. È definita come attività ingannatoria capace di indurre la parte offesa in errore attraverso artifici e raggiri per indurla a effettuare atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano e favoriscono il truffatore o altri soggetti, procurando per questi ultimi un profitto corrispondente al danno inferto alla vittima. È, inoltre, un reato a dolo generico e di evento, cioè si consuma nel momento della verifica dell'evento dannoso per la vittima e proficuo per il reo.

Nel caso de quo l'accusa si concentra sul solo test della personalità, escludendo gli altri 'strumenti' utilizzati da Scientology nel percorso religioso: E-meter, saune, etc. Il Tribunale ha ritenuto che il carattere fraudolento del test si deducesse dalla presentazione scientifica dello stesso, utilizzato da persone prive di qualsiasi formazione in psicologia<sup>16</sup>;

*“cette emprise psychologique sous couvert de l'application de la doctrine scientologique devient manœuvre frauduleuse si elle est effectuée dans le but de capter la fortune et d'obtenir les remises des fonds”<sup>17</sup>.*

Nelle requisitorie degli avvocati si sottolinea la validità scientifica di questo strumento, suffragata da perizie qualificate. Trattandosi, tuttavia, di una confessione religiosa penso che l'indagine sulla presunta o reale validità scientifica di uno strumento – religioso - non possa essere analizzata con riferimento ad un fenomeno legato alla fede ed all'irrazionale.

Nella configurazione giuridica del reato di truffa è, inoltre, fondamentale la dimostrazione dell'elemento intenzionale. Esso rileva non solamente dagli atti materiali compiuti da ciascuno ma ugualmente dalla coscienza che lo stesso ha avuto nel momento dell'azione concreta. Né può valere come giustificazione, secondo i giudici parigini, l'essere un fedele credente delle dottrine di Scientology, dal momento che le notizie emerse, soprattutto in Francia dopo il noto processo di

---

<sup>16</sup> “L'ensemble de ces présentations alternant l'argument scientifique ou religieux suivant l'interlocuteur auquel il s'adresse, alimentent une certaine confusion sur le caractère globalement scientifique de la méthode scientologique créant sur des personnes en recherche d'elles-mêmes, en état de faiblesse psychologique un impact inévitable, renforçant leur certitude de résoudre leurs problèmes mis à jour par le résultat du premier test” (p. 89 sent. cit.) .

<sup>17</sup> p. 89 sent. cit.





Lyon, hanno sottolineato all'opinione pubblica le particolari metodologie interne al movimento;

“l'intention découle par ailleurs de la conscience très claire que les dirigeants de cette église ont de la réticence des victimes à agir de peur de perdre leur crédibilité tant vis-à-vis d'elle-même que de leurs proches et de la société”<sup>18</sup>.

Occorrerebbe, quindi, dimostrare che il test è percepito come ‘manovra fraudolenta’ in maniera soggettiva, ma gli adepti di Scientology lo utilizzano non soltanto come uno degli strumenti di proselitismo ma anche per se stessi, come momento di verifica del proprio percorso religioso. Non è, inoltre, ed è opportuno ribadirlo, l'unica modalità di accesso alla confessione, né il solo strumento di ‘progressione’ all'interno della stessa. È una delle modalità di proselitismo religioso, gratuita, attraverso la quale indurre i soggetti a interrogarsi e a indirizzarsi a Scientology<sup>19</sup>. Il test è, infatti, integrato nella pratica delle dottrine di Hubbard ed ha per obiettivo quello di misurare la personalità, il livello di coscienza di sé e la riuscita nella vita. È evidente che solo un comportamento deviante può connotare tale fattispecie criminosa, non la semplice applicazione delle dottrine di Hubbard. Dal momento che si tratta di un centro spirituale – pur presupponendo che i soggetti non sappiano di rivolgersi ad una confessione religiosa – è indubbio che non possano pretendere l'approccio scientifico legato a pratiche psicologiche o psicoterapeutiche, ma che richiedano un'assistenza di tipo spirituale, metafisico<sup>20</sup>.

Altro reato contestato è la costituzione di una banda organizzata<sup>21</sup> che

---

<sup>18</sup> p. 90 sent. cit.

<sup>19</sup> Sulla brochure del test, pubblicato in *Le procès de l'Eglise de Scientology*, ed. Albin Michel, Paris, 1997, si legge, nell'ultima pagina del test di inviarlo al Centre Hubbard de Dianétique, specificando, in basso che è un dipartimento dell'Associazione Spirituelle de l'Eglise de Scientology (p. 184).

<sup>20</sup> Nei formulari di iscrizione ai servizi religiosi si legge, tra l'altro, che “Lo scopo di Scientology e di tutti i suoi servizi religiosi ... è quello solo di aiutare i fedeli ad aumentare per se stessi e nella comunità ecclesiale la consapevolezza della natura spirituale dell'essere umano; a migliorare le proprie relazioni spirituali rispetto a se stessi, all'universo, ad alle forme di vita e all'infinito e a raggiungere la piena libertà spirituale per se e per tutti” (punto 1) e che “la Chiesa non promette e non autorizza nessuno a promettere e tantomeno a garantire dalla professione e pratica di Scientology risultati di miglioramenti fisici, spirituali, sociali o di un qualsiasi altro genere” (punto 3).

<sup>21</sup> L'art. 132-71 c.p. sottolinea che “constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions”.



“découle de la mise en place de structures composées de deux personnes morales animées par des personnes physiques agissant d'après un plan concerté pour la réalisation d'un projet porté en commun et visant à démarcher une population ciblée, des personnes physiques atteints d'une fragilité psychologique au moins temporaire, décelée au travers un test de personnalité ayant révélé leur 'ruines', pour les conduire selon des méthodes à base de pressions psychologiques s'appuyant sur des actes matériels (questionnaires test, électromètre, séminaires, 'rundown' de purification) à entrer dans un processus qui a pour objet au moins autant de les aider à surmonter leur difficultés personnelles (ce qui relève de leur croyance) que de les amener à apporter les fonds au soutien de l'église par le biais de prestations”<sup>22</sup>.

Tale reato presuppone la prova di un'intenzione, anteriore alla preparazione del crimine/delitto che, per essere punibile, deve essere caratterizzata da uno o molteplici fatti materiali. Nel caso de quo occorrerebbe quindi provare che alla base delle attività religiose, quanto meno dell'associazione di Scientology in Francia, non ci siano motivazioni religiose, ma manovre concertate, da parte del gruppo, di tipo fraudolento. Elementi che lo stesso Procuratore della Repubblica, chiedendo il 'non luogo a procedere', aveva escluso in maniera decisa.

#### 4 - Il principio di laicità e il diritto penale

Alla luce di tali considerazioni preliminari risultano particolarmente interessanti le problematiche sollevate dalla sentenza, anche alla luce del quadro costituzionale francese ed alle evoluzioni del principio di laicità così come declinato nella recente produzione legislativa, partendo dalla legge del 2001 contro i movimenti settari<sup>23</sup>. Sottesa alla

---

<sup>22</sup> pp. 91-92 sent. cit.

<sup>23</sup> La Francia, dopo aver sollecitato rapporti e studi, ha adottato una legge, il 12 giugno 2001 - *Loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales*, pubblicata sul sito [http://www.unadfi.org/action\\_etat/textes\\_pouvoirs](http://www.unadfi.org/action_etat/textes_pouvoirs).

Altri Paesi europei, come il Belgio e la Svizzera hanno sollecitato rapporti specifici sul tema: cfr. *Rapport de la Commission d'enquête Parlementaire de Belgique sur les sectes*, del 1997, pubblicato in [www.dekamer.be/FLWB/pdf/49K0313007.pdf](http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49K0313007.pdf), e il *Rapport du Conseil National Suisse, 1999, sur les "sectes" et mouvement endoctrinants*, in [www.prevensectes.com/rapports.htm](http://www.prevensectes.com/rapports.htm). Ma si inseriscono in questa progettualità di una laicità 'difensiva' anche le norme emanate con riferimento ai mussulmani dalla nota legge 2004-228 del 15 marzo 2004 che inquadra, in applicazione del principio di laicità, "le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles,



stessa è, infatti, l'idea di un'insufficienza sostanziale del diritto comune a reprimere le specificità sostanziali e la pericolosità di alcuni gruppi religiosi. Molte nuove tipologie normative sono state, così, introdotte: abus de faiblesse, art. 313-4 c.p. francese, manipolazione mentale<sup>24</sup>, condizionamento psicologico, incitazione al suicidio<sup>25</sup>. L'idea di limitare tali fattispecie criminose al solo ambito 'settario' suscita nel giurista, e nello studioso del diritto ecclesiastico in particolare<sup>26</sup>, delle forti perplessità cui si associano le difficoltà di definire un concetto di 'setta' o di 'confessione religiosa' penalmente rilevante/pertinente<sup>27</sup>. Non è questa la sede per sottolineare la continua confusione e, talvolta, l'interscambiabilità dei termini 'nuovi movimenti religiosi' e 'sette'? laddove è evidente la connotazione negativa di quest'ultimo,

---

*collèges et lycée public*", pubblicata sul sito del governo francese [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr). (cfr. **B. BASDEVANT-GAUDEMET**, *Commentaire de la loi du 15 mars 2004*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2, 2004, p. 413 ss.), al recentissimo testo sulla possibilità di un divieto del burqa del gennaio 2010.

<sup>24</sup> Cfr. anche risoluz. 1412/1999 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, la proposizione del rapporto 1998 della Missione Interministeriale di lotta contro le sette, Paris, 1999, e il rapporto del 25 novembre 1999 della commissione penale del cantone di Ginevra sulle derive settarie sulla questione delle manipolazioni mentali. Cfr. **R. DELGADO**, *Religious Totalism: Gentle and Ungentle Persuasion Under The First Amendement*, in *Southern California Law Review*, 1977, pp. 1-99; **G. FENECH**, *Face aux sectes. Politique, Justice, Etat*, Paris, PUF, 1999, in particolare pp. 134-140; **J.P. MORIN**, *Le viol psychique: un projet de définition juridique*, in *Revue de sc. Crim. Et. de dr. Pén. Comp.*, 1978, p. 275; **P. NOINOT**, *Sectes religieuses et droit pénal*, in *Rev. Sc. Crim.*, 1983, p. 409 ss., **G. RAYMONDI**, *Considerazioni sulla colpa cosciente e sul dolo eventuale con particolare riferimento ai c.d. culti emergenti*, in *Giur. di merito*, 1987, II, p. 421.

<sup>25</sup> Cfr. art. 223.13 c.p. francese.

<sup>26</sup> **S. FERLITO**, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ), 2005, p. 14. L'A. evidenzia l'importanza del diritto ecclesiastico per la comprensione delle nuove dinamiche giuridiche e sociali imposte dal fenomeno del multiculturalismo. Su tali riflessioni cfr. anche **M. RICCA**, *Diritto e religione. Per una sistemica giuridica*, Cedam, Padova, 2002, ma tali tematiche erano state sviluppate già da **M. TEDESCHI**, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1987, ristampato ed aggiornato recentemente.

<sup>27</sup> Cfr. **J.P. DURAND**, *Recherches à propos des sectes en droit français: de la pertinence de l'usage de la catégorie de la secte pour désigner certains groupement religieux*, in *Année Canonique*, 1992, pp. 329- 350; **J.M. WOERHLING**, *Une définition juridique des sectes*, e **J.P. WILLAIME**, *Les définitions sociologiques de la secte*, ambedue in **F. MESSNER** (ed.), *Les sectes et le droit en France*, Paris, PUF, 1999, pp. 63-93 e pp. 21-47; **A. AMORÓS**, **A. COLLADO**, **M. L.**, **L. MARTÍNEZ-VILLASEÑOR**, *Concepto jurídico de secta*, in *Derecho y Opinión*, 2, 1994, pp. 25-36; **R. FRIEDLI**, *Essai sur le concept de 'secte': un critère 'bonne santé-maladie'*, in *Conscience et liberté*, 1999, pp. 21-47.



usualmente associato ad un comportamento ritenuto deviante, all'interno di determinate categorie culturali e giuridiche<sup>28</sup>.

La repressione dei raggruppamenti a carattere settario, pericolosi, si iscrive in una riflessione sul concetto di responsabilità penale delle persone giuridiche. Sarà più facile l'individuazione e la repressione del singolo comportamento individuale, più complessa è – e deve essere – l'articolazione penale delle responsabilità riconducibili a un gruppo indistinto che corre il serio rischio di risultare pericolosamente discriminatoria. Diversi invece gli ambiti e i parametri giuridici nel settore della responsabilità civile;

“la notion de *risque sectaire* conduit à un paradoxe qu'aucun voie *a posteriori* ne permet de résoudre: c'est qu'à la flexibilité d'une incrimination ouverte, nécessaire à la couverture de risques potentiels, correspond inéluctablement le jeu de stéréotypes sociaux dont rien n'indique qu'ils respectent les critères réfléchis de dignité sociale et de tolérance»<sup>29</sup>.

La tutela della libertà di autodeterminazione del soggetto non può portare alla compressione di diritti soggettivi di pari livello e dignità giuridica, quali la libertà di manifestazione del pensiero, di proselitismo religioso e politico etc., e non deve portare ad uno squilibrio dei rapporti maggioranze/minoranze, favorendo, o addirittura creando, forme di discriminazione nei confronti di queste ultime<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in **ID.**, *Saggi di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 1987, pp. 281 ss., partendo dall'analisi sociologica dei concetti di chiesa e setta sottolinea che “l'utilizzazione, per queste nuove religioni, del termine setta non convince pienamente, data la loro autonomia e varietà. Più corretto sarebbe parlare di culti, escludendo da tale denominazione ogni significato dispregiativo. Ancor più confacente apparirebbe il ricorso alla categoria, anch'essa sociologica, di movimento religioso, che lega i mutamenti umani all'ingerenza effettiva di forze soprannaturali, con manifestazioni di protesta che si basavano su nuove istanze religiose” (p. 285). Cfr. in generale **J.F. MAYER**, *Nouveaux mouvements religieux: une perspective historique et interculturelle*, in **AA.VV.**, *Diritti dell'uomo*, cit., p. 17 ss.; **G. FILORAMO**, *I nuovi movimenti religiosi. Metamorfosi del sacro*, Bari, Laterza, 1986; **M. INTROVIGNE**, **J.F. MAYER**, **E. ZUCCHINI**, *I nuovi movimenti religiosi. Sette cristiani e nuovi culti*, Torino, Leumann, Elle Di Ci, 1990; **E. PACE**, *Le sette*, Bologna, il Mulino, 1997.

<sup>29</sup> **L.L. CHRISTIANS**, *Vers un principe de precaution religieuse en Europe? Risque sectaire et conflit de normes*, in *Dir. eccl.*, 1, 2001, pp. 171- 213, qui p. 184.

<sup>30</sup> Cfr. **M. RICCA**, *Metamorfosi della sovranità e ordinamenti confessionali*, Torino, Giappichelli, 1999; **G. CASUSCELLI**, *Libertà religiosa e confessioni di minoranza (tre indicazioni operative)*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Rubettino ed., Soveria Mannelli (CZ), 1998, p. 397 ss.; **S. BERLINGÒ**, *Laicità dello Stato, confessioni e gruppi religiosi*, in **AA. VV.**, *Non passare oltre. I cristiani e la vita pubblica*, Milano, Giuffrè, 2003.



Nel tentativo di superare l'impasse, determinato dalla strutturazione di un delitto di repressione, si può cadere nell'opposto pericolo del reato di prevenzione, introducendo misure anticipatorie di qualsiasi forma di azione pericolosa. La nozione di 'nocività sociale' trova una possibile legittimità preventiva, ma anche dei limiti alla sua efficacia. Basandosi sull'assenza di un regime di censura o di autorizzazione preventiva, ad esempio, la Corte costituzionale belga ha riconosciuto la legittimità della legge relativa alle 'organisation sectaires nuisibles'<sup>31</sup>. Il limite di tali formulazioni legislative è dato dall'impossibilità di agire in via preventiva dovendosi limitare a valutare i rischi realmente verificati<sup>32</sup>.

## 5 - Modello liberale e normative penali

La sola appartenenza a un gruppo settario non può essere considerata elemento sufficiente a una valutazione di una situazione penalmente rilevante. Le uniche possibilità risiedono nell'applicazione di un sistema di sorveglianza, non invasiva, ed in tal senso si sono avuti molti studi e rapporti nazionali di vari Paesi europei<sup>33</sup>.

---

Sul rapporto in generale cfr. **S. DOMIANELLO**, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999.

<sup>31</sup> Cour d'Arbitrage, arrêt 21 mars 2000, n. 31/2000.

<sup>32</sup> Cfr. CJCE 14 mars 2000, Eglise de Scientologie, aff. C-54/99, inedito, citato da **L.L. CHRISTIANS**, *op. cit.*, p. 187, nota 46: la Corte ha dovuto esaminare la restrizione all'entrata in Francia di investimenti stranieri della Chiesa di Scientology: Essa valuta che il solo ricorso alla nozione di ordine pubblico è insufficiente per soddisfare alle prescrizioni del diritto europeo "dans l'affaire au principal, le régime en cause est caractérisé par le fait que l'autorisation préalable est exigé pour tout investissement direct étranger 'de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique', sans autre précision. Ainsi, il n'est aucunement indiqué aux investisseurs concernés quelles sont les circonstances spécifiques dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire. Une telle indétermination ne permet pas aux particuliers de connaître l'entendue de leurs droits et leurs obligations découlant de l'article 73B di traité. Dans ces conditions, le régime institué est contraire au principe de sécurité juridique». CJCE, 4 dicembre 1974, n. 41/74, aff. Van Duijn, Rec, p. 1951, in cui la Corte ammette che l'appartenenza alla Chiesa di Scientology e la volontà di esercitare il ruolo di segretario è suscettibile di essere assimilata ai 'comportamenti personali' indicati dall'art. 3 della Direttiva 64/221 del 25 febbraio 1964 tra i titoli dei motivi limitanti la libertà di circolazione dei lavoratori.

<sup>33</sup> Paesi Bassi, 1984; Parlamento europeo, 1984; Francia, 1985, 1997 e 1999; Spagna, 1989; Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa doc. 6535/1991 e rec. 1178/1992, doc. 8373 /1999 e rec. 1412/1999; Belgio, 1997; Svizzera, 1997, 1998, 1999; Austria 1998; Italia 1998, Germania 1998, Svezia 1998. Cfr. **M. INTROVIGNE**, *Rapporti parlamentari e governativi sulle 'sette' in Europa Occidentale 1996-1999*, in *Quad. dir. pol.*



La nozione di 'frode' è di difficile delimitazione, soprattutto in ambito settario. Se è di facile comprensione la tutela del minore, particolarmente delicata è quella dell'adulto, soprattutto se tesa non alla tutela dell'integrità dell'aspetto fisico o patrimoniale del soggetto, ma alla sua integrità psicologica. L'estensione della nozione di pericolosità, che potrebbe consentire il passaggio da un modello di repressione a uno di prevenzione, per restare ancorato alla necessità della certezza giuridica non può che concernere i rischi potenziali, soprattutto con riferimento alla loro dannosità psicologica. L'intervento di nuovi attori sociali – basti pensare ai gruppi associativi di difesa delle vittime - potrebbero fornire utili tasselli informativi, ma potrebbero anche, al contrario, risultare ulteriormente destabilizzanti, sia per il singolo che per il giurista. Più opportuno appare allora il riferimento ad attività di studio di ricercatori indipendenti.

Il modello liberale non può né deve indicare ai soggetti la 'via giusta', ma deve porsi quale garante effettivo delle libertà concesse ai soggetti, tra libertà formali e determinismo socio-psicologico<sup>34</sup>. La problematica in atto sembra, dunque, rimettere in discussione il principio della libertà responsabile. A livello penale essa, infatti, si articola in un intervento possibile soltanto *ex post* e non permette di offrire risposte dotate del crisma della legalità e della certezza giuridica in ipotesi collettive ed indefinibili di 'rischio settario'. Il timore è la possibilità di confondere, sovrapponendoli, i due concetti di 'pericolosità' ed 'estraneità' e in questo senso si discute della necessità di costruzione di un comune paradigma etico, quanto meno a livello europeo, in grado di stabilizzare e rendere reale il diritto di libertà di religione.

Uno dei principali strumenti può, dunque, essere costituito da un rafforzamento dell'effettività del diritto comune che sottende l'elaborazione di infrazioni a carattere specifico. È evidente che non è il contesto religioso o pseudo tale da dover essere oggetto di incriminazione, ma i singoli, ed effettivi, 'comportamenti' devianti, specificamente individuati. Nella prospettiva penalistica, se la 'religione' non è un bene giuridico tutelato da un ordinamento laico,

---

eccl., 1999, pp. 397-421. Cfr. J. GUYARD, J.P. BRARD, *Rapport sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers*, Les documents d'informations, Commission d'enquête de l'Assemblée Nationale, 1999, rapp. n. 1687.

<sup>34</sup> D. HERVIEU-LÉGER, *La religion en miettes ou la question des sectes*, Paris, Calmaun-Levy, 2001; S. FERRARI, *Le droit européen en matière religieuse et ses conséquences pour les sectes*, in F. CHAMPIONS, M. COHEN (dir.), *Sectes et démocratie*, Paris, Seuil, 1999, in particolare p. 369 ss.





non sussiste fattispecie criminosa, in applicazione del noto brocardo *nullum crimen, nulla poena sine iniuria*. Una effettiva uguaglianza nel godimento dei diritti di libertà dei culti si può ottenere soltanto attraverso l'eliminazione delle fattispecie criminose a forma specifica ed il loro inquadramento nelle categorie generali di reato.

Si dovrebbe sviluppare un diritto penale pluralista in grado di accogliere il pluralismo di valori che caratterizza le 'nuove' società<sup>35</sup>. Sarebbe importante riformulare, dunque, il delicato rapporto di equilibrio tra il diritto di libertà religiosa, nella sua forma esteriore di libera manifestazione del pensiero, e la tutela penale attraverso la quale un ordinamento attua la garanzia minima dei propri 'beni giuridici'. La rigidità della protezione penale in una struttura politica di tipo democratico può essere, infatti, giustificata solo con riferimento ai diritti primari – beni costituzionalmente rilevanti e significativi - e non può, né deve, sfociare in pericolose ed autoritative forme di limitazione dei diritti. Il rischio da evitare è relativo ad una valutazione delle singole ideologie laddove, invece, il giurista dovrebbe arrestare la propria analisi ad una semplice osservazione, esteriore, dei comportamenti e delle azioni che incidono nella concreta realtà sociale con un'attenta analisi del "significato e dei limiti che può assumere il principio di incompetenza in materia religiosa nello Stato contemporaneo"<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> In tal senso si opererebbe una de-eticizzazione del diritto penale "mutandone la oggettività giuridica in termini terreno-immanentistici-secolaristici e la conseguente collocazione nella sfera pubblicista-collettivistica o, comunque, ultraindividuale alla sfera delle libertà e dei diritti della persona umana": F. MANTOVANI, *Problema della laicità nell'esperienza giuridico-penale*, in *Scritti in memoria di Renato Dell'Andro*, I, Bari, Cacucci, 1994, p. 534.

<sup>36</sup> N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Cacucci, Bari, 2000, p. 62.